

# STATUTO

## **Art. 1 – Costituzione, sede e durata**

E' costituita, con sede legale in via Don Giovanni Minzoni 23, 40068, Zola Predosa (Bo), l'associazione culturale denominata "**Acromatica**", di seguito denominata Associazione.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica del presente statuto. Spetta, invece, ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

## **Art. 2 – Scopo non lucrativo**

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro in conformità al disposto dell'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Legge 22 dicembre 1986, n. 917).

## **Art. 3 – Scopi e finalità**

L'associazione si propone di promuovere e favorire la conoscenza, la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legati al mondo della fotografia e delle arti figurative e applicate, della letteratura e della musica, attraverso eventi, manifestazioni, corsi di formazione e qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dell'oggetto sociale. Per perseguire la suddetta finalità l'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) diffondere la cultura fotografica e delle arti nel mondo giovanile e non;

- b) ampliare la conoscenza della cultura artistica, musicale, letteraria in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- c) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

#### **Art. 4 – Perseguimento delle finalità**

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini e dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) attività culturali: partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, eventi, esposizioni, manifestazioni artistiche e qualsiasi altra iniziativa che permetta il raggiungimento dell'oggetto sociale.
- b) attività di formazione: preparazione di corsi di insegnamento, di aggiornamento e di perfezionamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, ma anche individui non professionali. I corsi vengono organizzati dall'Associazione per i propri associati con l'obiettivo di trasmettere le competenze e le capacità nell'ambito delle arti e della fotografia, con il fine ulteriore di agevolare un possibile inserimento lavorativo in questo settore per i beneficiari.
- c) attività editoriale: pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà tra l'altro aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi o compatibili a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'Associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi artistico-culturali e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto che non vada in contrasto ai principi del proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni.

L'Associazione potrà provvedere alla diffusione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, spartiti, audiovisivi, e altro materiale di interesse artistico e musicale o di promozione (merchandising, magliette, gadget, ecc...);

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare di appalto pubbliche e private, richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative, svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative

come ad esempio le prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, accettare donazioni, tesseramenti; provvedere all'apertura di un sito internet e alla presenza sulla rete attraverso social networks, blog, forum e simili.

### **Art. 5 – Adesione all'Associazione**

All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Essi possono essere:

- a) Le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- b) Le persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento, entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci, della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissa decisa dal Comitato Direttivo. I soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre lasciti e legati.

La tessera associativa ha scadenza annuale e deve essere, dunque, rinnovata periodicamente con il versamento della quota ordinaria.

### **Art. 6 – Soci**

I soci possono essere:

- a) *Soci fondatori*: coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione;

- b) *Soci ordinari*: coloro che avendo presentato domanda e accettato il presente statuto, sono in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Possono partecipare alle assemblee dei soci e avranno diritto di voto decorsi due anni dall'assunzione della carica di socio ed a condizione, approvata dal Consiglio Direttivo, di aver svolto, perseguito, condiviso e contribuito alla realizzazione dell'oggetto sociale. Possono partecipare alle attività sociali, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale;
- c) *Soci sostenitori*: coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo. Possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto. Hanno l'obbligo di versare la quota annuale ad essi riservata.
- d) *Soci onorari*: Sono coloro che per particolari benemeritenze, nei confronti dell'Associazione e dell'attività in ambito della cultura dell'arte e della letteratura vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

## **Art. 7 – Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività sociali;

b) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali come stabilito all'Art. 6.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Detta quota deve essere versata entro il 15 Febbraio di ogni anno. Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, l'iscritto inadempiente verrà messo in mora con delibera del Consiglio Direttivo e qualora non adempia nei termini fissati verrà escluso dall'Associazione a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera sarà comunicata all'iscritto con lettera raccomandata, fax, pec o email. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo il diritto al rimborso delle note spese presentate. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

#### **Art. 8 – Perdita della qualità di socio**

L'appartenenza del socio all'Associazione cessa:

a) Per la perdita dei requisiti prescritto per l'ammissione all'associazione;

b) Per recesso, che dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata, fax o pec. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;

- c) Per decisione del Consiglio Direttivo in base ad accertati motivi di incompatibilità oppure per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto;
- d) Per morosità

### **Art. 9 - Mezzi finanziari e patrimonio dell'Associazione**

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
- d) beni, immobili e mobili;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 10 – Organi sociali**

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo

Possono essere previsti ulteriori organi di controllo, come il Collegio dei Revisori o il Collegio dei Proibiviri.

## **Art. 11 – L'assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione. E' costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura dei disavanzi, per la programmazione delle attività sociale dell'anno successivo. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite mail, fax od altro strumento di comunicazione. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei due terzi degli iscritti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede e l'ora ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale in altro



Comune rispetto a quello indicato in questo statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è valida:

- a) in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) i due terzi dei soci iscritti al libro soci;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, tranne che in caso di liquidazione e scioglimento dell'Associazione in cui è richiesto il voto di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'assemblea viene

redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe, mentre il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo non possono detenere deleghe.

### **Art. 12 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di tre membri eletti dall'assemblea. Il Presidente

ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il tesoriere ed il segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un'unica persona. Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio Direttivo intenda affidargli. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda delegargli.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene eletto il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. I componenti del consiglio direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, senza giustificato motivo decadranno automaticamente dal loro incarico ed ad essi, subentreranno nell'ordine i non eletti e questi dureranno in carica sino alla scadenza del quadriennio del consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio

consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta tramite avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite affissione nella bacheca dell'associazione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima. Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal segretario. Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, mentre le delibere, per essere efficaci, devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la fissazione dell'ammontare della quota annuale di partecipazione dei soci ordinari e l'ammontare del contributo dei soci sostenitori, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico/finanziario, ammette ed esclude i soci.

### **Art. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria, e rimane in carica come il consiglio direttivo per cinque anni, fino all'elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono svolti dal Vice-presidente anziano. In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà

l'Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato di impedimento del Presidente, procederà alla nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 – Esercizio sociale, bilancio preventivo e conto consuntivo.**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo almeno entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 15 – Revisione dello Statuto e scioglimento.**

Per la revisione o modifica del presente Statuto decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. Per lo scioglimento dell'Assemblea decide l'assemblea con il consenso dei  $\frac{3}{4}$  dei soci, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 16 – Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, approvato e sottoscritto

Andrea Calabresi -

Elisabetta Cameli -

Luca Paolini -